

SEGRETERIA PROVINCIALE

BOLOGNA : Via V. Bigari ,17/2 – tel. 051 366065 fax 051 4075998

IMOLA : Via Venturini ,24/f – tel 3464306127

e-mail consulenza@snaibologna.itsito : snalsbologna.it**INFORMATIVA N.18**

11 marzo 2015

e, p.c.

Alla RSU

All'Albo sindacale

Ai Dirigenti Scolastici

Ai DSGA

Graduatorie di istituto per individuazione docenti perdenti posto

<i>Quando vanno compilate le graduatorie interne di istituto</i>	<ul style="list-style-type: none">• Gli articoli 21 e 23 del CCNI 23 febbraio 2015 sulla mobilità stabiliscono che i Dirigenti Scolastici provvedono alla formazione e alla pubblicazione all'albo dell'istituzione scolastica delle graduatorie di istituto relative agli insegnanti titolari entro i 15 giorni successivi alla scadenza delle domande di trasferimento, cioè <i>dal 16 al 31 marzo 2015</i>.• Le graduatorie sono distinte per singola tipologia di posto/insegnamento e devono essere indicati, per ciascun nominativo, tutti i punteggi analitici (anzianità di servizio, esigenze di famiglia, titoli generali).
<i>La valutazione dei titoli</i>	<ul style="list-style-type: none">• Vengono valutati i titoli in possesso alla data del 16 marzo 2015, termine di scadenza della presentazione della domanda di mobilità.• L'anzianità di servizio viene valutata in base all'allegato D, all'allegato F e alla dichiarazione per il punteggio aggiuntivo. L'anno in corso non è valutato.• Le esigenze di famiglia e i titoli culturali si valutano sulla base delle dichiarazioni personali.• Per l'età dei figli minori di 6 anni (punti 4) o di 18 anni (punti 3) si fa riferimento alla data del 31 dicembre 2015.
<i>Le differenze di valutazione rispetto alla domanda di mobilità</i>	<ul style="list-style-type: none">• Nella compilazione delle graduatorie interne vi sono differenze di valutazione rispetto alla domanda di mobilità relativamente a:<ul style="list-style-type: none">• esigenze di famiglia;• punteggio per la continuità;• valutazione del servizio pre-ruolo
<i>La valutazione delle esigenze di famiglia</i>	<ul style="list-style-type: none">• Il punteggio per il Comune di ricongiungimento si configura come non allontanamento e viene attribuito quando il familiare è residente nel Comune di titolarità del docente.• Tale punteggio spetta anche nel caso in cui nel Comune di ricongiungimento non vi siano istituzioni scolastiche richiedibili (che non comprendono cioè l'insegnamento dei richiedenti) e lo stesso risultato vicinore alla sede di titolarità.• La valutazione relativa ai figli spetta in ogni caso.

<p><i>Il punteggio per la continuità</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • La continuità di servizio nella stessa scuola di titolarità si valuta, a differenza dei trasferimenti a domanda, già dal primo anno (naturalmente non si valuta l'anno in corso; occorre, quindi, essere almeno al secondo anno). • Va valutata anche, a differenza dei trasferimenti a domanda, la continuità nel Comune relativa agli anni precedenti prestata in altre scuole del medesimo Comune senza soluzione di continuità negli anni scolastici immediatamente precedenti. • L'utilizzo sul sostegno a domanda o d'ufficio anche in scuole o sedi diverse da quelle di titolarità non interrompe la continuità
<p><i>La valutazione del servizio pre-ruolo</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Il servizio pre-ruolo viene valutato diversamente rispetto alla domanda di trasferimento e precisamente 3 punti per i primi 4 anni e 2 punti per gli altri anni.
<p><i>La valutazione del servizio in altro ruolo dei docenti della scuola dell'infanzia</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Il servizio di ruolo nella scuola primaria viene valutato 3 punti per ogni anno. • Il servizio di ruolo nella scuola secondaria sia di 1° che di 2° grado va sommato al servizio pre-ruolo. La somma va valutata 3 punti per ogni anno fino a 4 anni e 2 punti per gli altri anni.
<p><i>La valutazione del servizio in altro ruolo dei docenti della scuola e primaria</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Il servizio di ruolo nella scuola dell'infanzia viene valutato 3 punti per ogni anno. • Il servizio di ruolo nella scuola secondaria sia di 1° che di 2° grado va sommato al servizio pre-ruolo. La somma va valutata 3 punti per ogni anno fino a 4 anni e 2 punti per gli altri anni.
<p><i>La valutazione del servizio in altro ruolo dei docenti della scuola secondaria di 1° grado</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Il servizio di ruolo nella scuola secondaria di 2° grado viene valutato 3 punti per ogni anno. • Il servizio di ruolo nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria va sommato al servizio pre-ruolo. La somma va valutata 3 punti per ogni anno fino a 4 anni e 2 punti per gli altri anni.
<p><i>La valutazione del servizio in altro ruolo dei docenti della scuola secondaria di 2° grado</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Il servizio di ruolo nella scuola secondaria di 1° grado viene valutato 3 punti per ogni anno. • Il servizio di ruolo nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria va sommato al servizio pre-ruolo. La somma va valutata 3 punti per ogni anno fino a 4 anni e 2 punti per gli altri anni
<p><i>Le due graduatorie dei docenti soprannumerari</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Vengono predisposte due distinte graduatorie: <ul style="list-style-type: none"> • la prima comprendente i docenti entrati a far parte dell'organico dal 1° settembre 2014 in seguito a domanda volontaria; • la seconda comprendente non solo i docenti titolari prima del 1° settembre 2014, ma anche gli insegnanti individuati come soprannumerari in altra scuola, che, pur avendo presentato domanda condizionata, sono stati trasferiti nell'attuale scuola espressa tra le preferenze o d'ufficio dal 1° settembre 2014.
<p><i>I docenti esclusi dalla graduatoria per l'identificazione dei perdenti posto</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sono esclusi dalla graduatoria per l'identificazione dei perdenti posto i beneficiari delle seguenti precedenze: <ul style="list-style-type: none"> • personale non vedente (art. 3 Legge 120/91); • personale emodializzato (art. 61 Legge 270/82); • disabili di cui all'art. 21 della Legge 104/92 con un grado di invalidità superiore ai 2/3 o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge 648/50; • personale che ha bisogno per gravi patologie di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio chemioterapia);

	<ul style="list-style-type: none"> • disabili di cui all'art. 33, comma 6 della Legge 104/92 (situazione di gravità); • personale che assiste i seguenti familiari disabili di cui all'art. 33, commi 5 e 7, (situazione di gravità e necessità di assistenza continuativa, globale e permanente) non ricoverati a tempo pieno: <ul style="list-style-type: none"> • il coniuge • il figlio • il genitore (da parte del figlio referente unico che presta assistenza alle condizioni previste all'art. 7, comma 1, punto V, del CCNI) • il fratello o la sorella convivente con l'interessato (nel caso in cui i genitori non possano provvedere all'assistenza del figlio perché totalmente inabili o in caso di scomparsa dei genitori medesimi) . • personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli Enti Locali.
<i>Ulteriori condizioni da rispettare per coloro che prestano assistenza ai familiari con handicap</i>	<ul style="list-style-type: none"> • L'esclusione dalla graduatoria interna si applica soltanto se si è titolari in una scuola ubicata nella stessa provincia del domicilio dell'assistito (coniuge, figlio, genitore, fratello/sorella convivente). • Qualora la scuola di titolarità sia in comune (o distretto sub-comunale) diverso da quello dell'assistito, bisogna aver presentato domanda volontaria di trasferimento per l'anno scolastico 2015/2016 per l'intero comune o distretto sub comunale del domicilio dell'assistito o, in assenza di posti richiedibili, per il comune vicinore a quello del domicilio dell'assistito con posti richiedibili.
<i>Individuazione perdenti posto</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Prioritariamente è perdente posto il docente collocato con il minor punteggio tra coloro che sono entrati a far parte dell'organico della scuola dal 1° settembre 2014 per mobilità a domanda. • Successivamente è perdente posto il docente ultimo in graduatoria tra coloro che sono in servizio dagli anni scolastici precedenti, compresi i rientrati dal 1° settembre 2014 per mobilità d'ufficio o a domanda condizionata. • Nell'ambito di ciascuna graduatoria a parità di punteggio prevale la maggiore età anagrafica.
<i>Le sedi Snals</i>	<p>Sede di Bologna : Via V.Bigari, 17/2 – tel. 051 366065</p> <ul style="list-style-type: none"> • orario: al mattino dalle 9 alle 12 Venerdì al pomeriggio dalle 15,30 alle 18,00 Lunedì, Mercoledì e Giovedì <p>Sede di IMOLA : via Venturini, 24/f – tel. 051366065</p> <ul style="list-style-type: none"> • orario: Martedì, settimane alterne, dalle 15,00 alle 17,00